



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 luglio 2012  
(OR. en)**

**11983/12**

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0091 (NLE)**

**PECHE 256  
OC 364**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO** che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2012 e (UE) n. 44/2012 per quanto riguarda la protezione della manta gigante e determinate possibilità di pesca

**ORIENTAMENTI COMUNI**

**Termine di consultazione per la Croazia: 20.7.2012**

---

**REGOLAMENTO (UE) N. .../2012 DEL CONSIGLIO**

**del**

**che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2012 e (UE) n. 44/2012  
per quanto riguarda la protezione della manta gigante  
e determinate possibilità di pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Mediante i regolamenti (UE) n. 43/2012<sup>1</sup> e (UE) n. 44/2012<sup>2</sup> il Consiglio ha stabilito per il 2012 le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non UE.
- (2) Alla decima conferenza delle parti (COP10) della convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, tenutasi a Bergen dal 20 al 25 novembre 2011, la manta gigante (*Manta birostris*) è stata inserita negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II della convenzione. Occorre pertanto adottare disposizioni a protezione della manta gigante che vigano per le navi UE che pescano in tutte le acque e per le navi non dell'Unione che pescano nelle acque UE.

---

<sup>1</sup> GU L 25 del 27.1.2012, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.

- (3) La possibilità di effettuare prove di contingenti di cattura pienamente documentate per vari stock nella zona VII del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) è stata sottoposta al Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) al fine di determinare l'impatto dei contingenti di cattura sulla mortalità, sui rigetti e sulle pratiche di pesca selettiva nella pesca multispecifica. Le prove sarebbero effettuate sugli stock di passera di mare, rana pescatrice, lepidorombo e nasello, per i quali sarebbe disponibile un contingente supplementare dell'1%, e sullo stock di eglefino, per il quale sarebbe disponibile un contingente supplementare del 5%. Nella sua risposta alla richiesta della Commissione, il CSTEP ha espresso sostegno per tali prove, considerandole una tappa importante nello sviluppo della strategia di gestione dei contingenti di cattura. Il CSTEP rileva inoltre che simili prove comportano un rischio minimo di aumentare la mortalità per pesca globale degli stock. Di conseguenza, è opportuno modificare le voci relative ai TAC corrispondenti in modo da rendere disponibili tali contingenti supplementari agli Stati membri che partecipano alle prove soggette a valutazione.
- (4) Nell'ottava riunione annuale svoltasi dal 26 al 30 marzo a Guam (USA), la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha abrogato, con effetto immediato, le proprie disposizioni relative alle zone vietate alla pesca con reti da circuizione del tonno obeso e del tonno albacora in talune zone d'alto mare. Tali zone vietate alla pesca erano state attuate nel diritto dell'Unione mediante l'articolo 32 del regolamento (UE) n. 44/2012, che dovrebbe pertanto essere abrogato.

- (5) Il Regno Unito ha trasmesso informazioni sulle catture di merluzzo bianco effettuate da un gruppo di navi dedite alla pesca del canestrello praticata con reti a strascico nel Mare d'Irlanda. Sulla scorta di tali informazioni, valutate dal CSTEP, è possibile stabilire che le catture di merluzzo bianco, compresi i rigetti, praticate dalle navi impegnate in tale attività non superano l'1,5% delle catture totali effettuate da detto gruppo di navi. Inoltre, tenuto conto delle vigenti misure intese a garantire il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca praticate dal suddetto gruppo di navi e considerando che l'inclusione di questo gruppo rappresenterebbe un onere amministrativo sproporzionato rispetto al suo impatto globale sugli stock di merluzzo bianco, è opportuno escludere il gruppo di navi dedite alla pesca del canestrello praticata con reti a strascico nel Mare d'Irlanda dall'applicazione del regime di gestione dello sforzo previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock<sup>1</sup>.
- (6) Dato che il TAC per il merluzzo bianco nel Kattegat dovrebbe corrispondere al contingente dell'Unione, il quantitativo pertinente iscritto nel regolamento (UE) n. 43/2012 dovrebbe essere rettificato di conseguenza.

---

<sup>1</sup> GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

- (7) Possibilità di pesca supplementari sono divenute disponibili per l'Unione nel 2012 in seguito a trasferimenti di contingenti tra l'Unione ed altre parti contraenti dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO). Di conseguenza, per l'anno 2012, è opportuno modificare l'allegato IC del regolamento (UE) n. 44/2012 in modo da riflettere tali nuove possibilità di pesca. Tali modifiche riguardano l'anno 2012 e non pregiudicano il principio della stabilità relativa.
- (8) L'allegato IIC del regolamento (UE) n. 43/2012 stabilisce le limitazioni dello sforzo di pesca nell'ambito della gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM VIIe. Su richiesta del Regno Unito, la Commissione ha consultato il CSTEP per verificare la possibilità di modificare l'allegato IIC in modo da introdurre un periodo di riferimento continuo per l'esonero degli attrezzi fissi di cui al punto 1.2 di detto allegato, piuttosto che l'attuale anno di riferimento fisso. Nella sua risposta, il CSTEP ritiene che un anno più recente o un periodo di riferimento continuo fondato su vari anni recenti sarebbe preferibile e considera trascurabili gli effetti di tale modifica dell'entità dello sforzo esercitato in tale attività di pesca.
- (9) Sommando i contingenti assegnati agli Stati membri nell'ambito del TAC di musdea americana nella zona NAFO 3NO si ottiene un contingente dell'Unione che supera di una tonnellata le possibilità di pesca fissate nel contesto dell'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP). La pertinente ripartizione dei contingenti prevista dal regolamento (UE) n. 44/2012 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (10) Le consultazioni sulle possibilità di pesca tra l'Unione, l'Islanda e le Isole Færøer non hanno permesso di giungere ad un accordo per il 2012. Ne consegue che le possibilità di pesca riservate in attesa dell'esito di tali consultazioni possono ora essere ripartite fra gli Stati membri. Inoltre, le consultazioni fra Stati costieri sulla gestione dello sgombro dell'Atlantico nord-orientale si sono concluse il 17 febbraio 2012 a Reykjavik con un nulla di fatto. Di conseguenza, conformemente agli accordi di pesca bilaterali vigenti tra di esse, l'Unione e la Norvegia hanno convenuto di fissare le rispettive possibilità di pesca dello sgombro per il 2012. L'articolo 1 del regolamento (UE) n. 44/2012 e i pertinenti TAC di cui agli allegati IA e IB dello stesso dovrebbero pertanto essere modificati al fine di distribuire i contingenti non assegnati e di rispecchiare la tradizionale distribuzione dello sgombro nell'Atlantico nord-orientale.
- (11) Secondo il parere del CIEM e del CSTEP, occorre ridurre considerevolmente il TAC di cicerello nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV. Sulla scorta di tale parere, nelle consultazioni conclusesi il 9 marzo 2012 l'Unione e la Norvegia hanno convenuto di ridurre le possibilità di pesca del cicerello trasferite alla Norvegia. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 44/2012.

- (12) I partecipanti alla terza riunione internazionale per la creazione di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) nelle acque d'altura del Pacifico meridionale (SPRFMO), svoltasi nel maggio 2007, hanno adottato misure provvisorie (comprendenti possibilità di pesca) volte a disciplinare la pesca pelagica e la pesca di fondo in tale zona fino all'istituzione della suddetta ORGP. Tali misure provvisorie sono state rivedute nell'ambito della seconda conferenza preparatoria per la commissione SPRFMO tenutasi nel gennaio 2011 e sono state ulteriormente riviste nel corso della terza conferenza preparatoria per la commissione SPRFMO tenutasi dal 30 gennaio al 3 febbraio 2012. Tali misure provvisorie sono volontarie e non giuridicamente vincolanti a norma del diritto internazionale. È tuttavia opportuno, in conformità degli obblighi internazionali di conservazione e cooperazione stabiliti dal diritto internazionale del mare, attuare le suddette misure nel diritto dell'Unione fissando un contingente complessivo per l'Unione e prevedendone la ripartizione tra gli Stati membri interessati.



- (13) I regolamenti (UE) n. 43/2012 e (UE) n. 44/2012 si applicano, nel complesso, a decorrere dal 1° gennaio 2012. Occorre pertanto che anche il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data. Tale applicazione retroattiva lascerà impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento poiché le possibilità di pesca in questione non sono ancora state esaurite. È tuttavia opportuno che gli effetti delle nuove disposizioni sulla manta gigante decorrano dalla data in cui la modifica dei pertinenti allegati della convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica entrerà in vigore a norma dell'articolo XI, paragrafo 5, della stessa. Analogamente, l'abrogazione dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 44/2012 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 31 marzo 2012, conformemente alla data indicata dalla WCPFC per la sua entrata in vigore. Dato che la modifica di alcuni limiti di cattura incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi UE, occorre che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione.
- (14) Al momento dell'adozione del regolamento (UE) n. 44/2012, il numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada e l'alalunga nella zona della convenzione della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) non includeva quindici pescherecci battenti bandiera francese e immatricolati nell'isola di Riunione. È opportuno modificare di conseguenza il TAC dell'Unione in tale allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*  
*Modifiche del regolamento (UE) n. 43/2012*

Il regolamento (UE) n. 43/2012 è così modificato:

1) all'articolo 12, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

"g) manta gigante (*Manta birostris*) in tutte le acque.";

2) dopo l'articolo 13 è inserito un nuovo articolo:

*"Articolo 13 bis*

*Modifiche del regolamento (UE) n. 754/2009*

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 754/2009 è aggiunta la lettera seguente:

"i) il gruppo di navi battenti bandiera del Regno Unito, partecipanti ad un'attività di pesca indicata nella domanda del Regno Unito del 16 marzo 2012, dedite alla pesca del canestrello (*Aequipecten opercularis*) nel Mare d'Irlanda (zona CIEM VIIa) attorno all'Isola di Man, con speciali reti da traino a divergenti con maglia di 80-100 mm configurata per selezionare le catture (lima superiore della rete a 2 piedi di altezza, calamenti corti o inesistenti e bocca della rete di piccole dimensioni).".";

3) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*  
*Modifiche del regolamento (UE) n. 44/2012*

Il regolamento (UE) n. 44/2012 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;
- 2) all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:  
"g) manta gigante (*Manta birostris*) in tutte le acque.";
- 3) l'articolo 32 è soppresso;
- 4) all'articolo 37, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:  
"g) manta gigante (*Manta birostris*) nelle acque UE.";
- 5) gli allegati I, IA, IB, IC, IJ e VI sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3*  
*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2012.

In deroga al secondo comma del presente articolo, l'articolo 1, punto 1, l'articolo 2, punti 2 e 4, l'allegato I, punto 1, e l'allegato II, punto 1, si applicano dal 23 febbraio 2012 e l'articolo 2, punto 3, si applica dal 31 marzo 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO I

### PARTE A

L'allegato I del regolamento (UE) n. 43/2012 è modificato come segue.

1. La parte A è così modificata:
  - a) la voce seguente è inserita nella prima tabella (tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni) dopo la voce *Mallotus villosus*:

<i>"Manta birostris</i>	RMB	Manta gigante";
-------------------------	-----	-----------------

- b) la voce seguente è inserita nella seconda tabella (tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini) dopo la voce Limanda (*Limanda ferruginea*):

"Manta gigante	RMB	<i>Manta birostris</i> ".
----------------	-----	---------------------------

2. Nella parte B:

- a) la voce relativa al merluzzo bianco nel Kattegat è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: Kattegat (COD/03AS.)
Danimarca	82 <sup>(1)</sup>	TAC analitico.
Germania	2 <sup>(1)</sup>	
Svezia	49 <sup>(1)</sup>	
Unione	133 <sup>(1)</sup>	
TAC	133 <sup>(1)</sup>	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta.";

"Specie:	Lepidorombi	Zona:	VII
	<i>Lepidorhombus</i> spp.		(LEZ/07.)

Belgio	470	( <sup>1</sup> )	TAC analitico
Spagna	5 216	( <sup>1</sup> )	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.
Francia	6 329	( <sup>1</sup> )	
Irlanda	2 878	( <sup>1</sup> )	
Regno Unito	2 492	( <sup>1</sup> )	
Unione	17 385		

TAC 17 385

(1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite complessivo dell'1% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.";

b) la voce relativa ai lepidorombi nella zona VII è sostituita dalla seguente:

c) la voce relativa alla rana pescatrice nella zona VII è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VII  (ANF/07.)
Belgio	2 835	(1)(2)	TAC analitico
Germania	316	(1)(2)	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.
Spagna	1 126	(1)(2)	
Francia	18 191	(1)(2)	
Irlanda	2 325	(1)(2)	
Paesi Bassi	367	(1)(2)	
Regno Unito	5 517	(1)(2)	
Unione	30 677	(1)	
TAC	30 677	(1)	

(1) Condizioni speciali: di cui fino al 5% può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIE (ANF/\*8ABDE).

(2) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite complessivo dell'1% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.";

- d) la voce relativa all'eglefino nelle zone VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1.  (HAD/7X7A34)
Belgio	185 (1)	TAC analitico	
Francia	11 096 (1)	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Irlanda	3 699 (1)		
Regno Unito	1 665 (1)		
Unione	16 645		
TAC	16 645		

(1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite complessivo del 5% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.";



- e) la voce relativa al nasello nelle zone VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>		Zona:	VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/571214)
Belgio	284	(1)(3)	TAC analitico	
Spagna	9 109	(3)	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Francia	14 067	(1)(3)		
Irlanda	1 704	(3)		
Paesi Bassi	183	(1)(3)		
Regno Unito	5 553	(1)(3)		
Unione	30 900			
TAC	30 900	(2)		

- (1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque UE delle zone IIa e IV. Tuttavia, tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
- (2) Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.
- (3) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite complessivo dell'1% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIE  
(HKE/\*8ABDE)

Belgio	37
Spagna	1 469
Francia	1 469
Irlanda	184
Paesi Bassi	18
Regno Unito	827
Unione	4 004";

- f) la voce relativa alla passera di mare nelle zone VIIId e VIIe è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIId e VIIe  (PLE/7DE.)
Belgio	828 (1)	TAC analitico	
Francia	2 761 (1)		
Regno Unito	1 473 (1)		
Unione	5 062		
TAC	5 062		

- (1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite complessivo dell'1% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento."

## PARTE B

1. Nell'allegato IIA del regolamento (UE) n. 43/2012, appendice 1, tabella c), la colonna relativa al Regno Unito (UK) è sostituita dalla seguente:

"UK
339 592
1 086 399
0
0
111 693
5 970
158
70 614".

2. Nell'allegato IIC del regolamento (UE) n. 43/2012, il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

"1.2 Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno catture registrate di sogliola in peso vivo inferiori a 300 kg all'anno nei tre anni precedenti, secondo le registrazioni sul giornale di bordo, sono esenti dall'applicazione del presente allegato a condizione che:

- a) nel periodo di gestione 2012 catturino meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;
- b) non trasbordino pesce in mare verso altre navi; nonché
- c) ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2012 e il 31 gennaio 2013, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2012.

Se una qualsiasi di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano, con effetto immediato, di essere esentate dall'applicazione del presente allegato."

---

## ALLEGATO II

Gli allegati I, IA, IB, IC, IJ e VI del regolamento (UE) n. 44/2012 sono modificati come segue.

1. L'allegato I è così modificato:

- a) la voce seguente è inserita nella prima tabella (tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni) dopo la voce *Mallotus villosus*:

<i>"Manta birostris</i>	RMB	Manta gigante";
-------------------------	-----	-----------------

- b) la voce seguente è inserita nella seconda tabella (tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini) dopo la voce Limanda (*Limanda ferruginea*):

"Manta gigante	RMB	<i>Manta birostris</i> ".
----------------	-----	---------------------------

2. L'allegato IA è così modificato:

- a) la voce relativa al cicerello e catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Cicerello e catture accessorie connesse <i>Ammodytes</i> spp.	Zona:	Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV <sup>(1)</sup> (SAN/2A3A4.)
Danimarca	34 072 <sup>(2)</sup>	TAC analitico	
Regno Unito	745 <sup>(2)</sup>		
Germania	52 <sup>(2)</sup>		
Svezia	1 251 <sup>(2)</sup>		
Unione	36 120		
Norvegia	2 300		
TAC	38 420		

- (1) Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.
- (2) Almeno il 98% degli sbarchi imputati al TAC deve consistere in cicerelli. Le catture accessorie di limanda, sgombro e merlano devono essere imputate al rimanente 2% del TAC.

**Condizioni speciali:**

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicereello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IIB:

**Zona: acque UE delle zone di gestione del cicereello<sup>(1)</sup>**

	1	2	3	4	5	6	7
	(SAN/*234_1)	(SAN/*234_2)	(SAN/*234_3)	(SAN/*234_4)	(SAN/*234_5)	(SAN/*234_6)	(SAN/*234_7)
Danimarca	19 526	4 717	4 717	4 717	0	395	0
Regno Unito	427	103	103	103	0	9	0
Germania	30	7	7	7	0	1	0
Svezia	717	173	173	173	0	15	0
Unione	20 700	5 000	5 000	5 000	0	420	0
Norvegia	2 300	0	0	0	0	0	0
Totale	23 000	5 000	5 000	5 000	0	420	0

(1) Può essere rivisto conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.";

- b) la voce relativa all'aringa nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN <sup>(1)</sup> (HER/5B6ANB)
Germania	2 560	TAC analitico	
Francia	484		
Irlanda	3 459		
Paesi Bassi	2 560		
Regno Unito	13 837		
Unione	22 900		
TAC	22 900		

- (1) Si tratta della popolazione di aringhe della zona VIa a nord di 56° 00' N e nella parte della zona VIa situata ad est di 07° 00' O e a nord di 55° 00' N, escluso lo stock di Clyde.";



- c) la voce relativa al melù nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV (WHB/1X14)
Danimarca	10 370 (1)	TAC analitico	
Germania	4 032 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	8 791 (1)(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	7 217 (1)	Si applica l'articolo 7 del presente regolamento.	
Irlanda	8 030 (1)		
Paesi Bassi	12 645 (1)		
Portogallo	817 (1)(2)		
Svezia	2 565 (1)		
Regno Unito	13 454 (1)		
Unione	67 921 (1)		
Norvegia	30 000		
TAC	391 000		
(1) Condizioni speciali: di cui fino al 68% può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1).			
(2) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.";			

- d) la voce relativa alla molva azzurra nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (BLI/5B67-) <sup>(3)</sup>
Germania	20	TAC analitico	
Estonia	3	Si applica l'articolo 12 del presente regolamento.	
Spagna	62		
Francia	1 423		
Irlanda	5		
Lituania	1		
Polonia	1		
Regno Unito	362		
Altri	5	(1)	
Unione	1882		
Norvegia	150	(2)	
TAC	2032		

- (1) Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente.
- (2) Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (BLI/\*24X7C).
- (3) Si applicano condizioni speciali in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1288/2009<sup>1</sup> e dell'allegato III, punto 7, del regolamento (CE) n. 43/2009<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6.

<sup>2</sup> GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.";

- e) la voce relativa alla molva nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (LIN/6X14.)
Belgio	30	TAC analitico	
Danimarca	5	Si applica l'articolo 12 del presente regolamento.	
Germania	109		
Spagna	2 211		
Francia	2 357		
Irlanda	591		
Portogallo	5		
Regno Unito	2 716		
Unione	8 024		
Norvegia	6 140	<sup>(1)(2)</sup>	
TAC	14 164		
(1)	Condizioni speciali: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25% per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non può superare 3000 t.		
(2)	Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono: 6140 t per la molva e 2923 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.";		

- f) la voce relativa allo sgombro nelle zone IIIa e IV; nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc, e sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (MAC/2A34.)
Belgio	512	(3)	TAC analitico
Danimarca	17 580	(3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	534	(3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	1 612	(3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	1 623	(3)	Si applica l'articolo 7 del presente regolamento.
Svezia	4 813	(1)(2)(3)	
Regno Unito	1 503	(3)	
Unione	28 177	(1)(3)	
Norvegia	167 197	(4)	

TAC Non pertinente

- (1) Condizioni speciali: comprese 242 t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/\*04N-).
- (2) Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco (COD/\*2134.), eglefino (HAD/\*2134.), merluzzo giallo (POL/\*2134.), merlano (WHG/\*2134.) e merluzzo carbonaro (POK/\*2134.) devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
- (3) Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/\*4AN.).
- (4) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la parte norvegese del TAC del Mare del Nord, pari a 46 685 t. Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/\*04A.), eccetto per 3000 t che possono essere pescate nella zona IIIa (MAC/\*03A.).

**Condizioni speciali:**

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	IIIa (MAC/*03A.)	IIIa e IVbc (MAC/*3A4BC)	IVb (MAC/*04B.)	IVc (MAC/*04C.)	VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1° gennaio al 31 marzo 2012 e nel dicembre 2012 (MAC/*2A6.)
Danimarca	0	4 130	0	0	9 482
Francia	0	490	0	0	0
Paesi Bassi	0	490	0	0	0
Svezia	0	0	390	10	1 829
Regno Unito	0	490	0	0	0
Norvegia	3 000	0	0	0	0";

- g) la voce relativa allo sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:  <i>Scomber scombrus</i>	Sgombro	Zona:  VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (MAC/2CX14-)
Germania	20 427	TAC analitico
Spagna	22	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Estonia	170	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	13 619	Si applica l'articolo 7 del presente regolamento.
Irlanda	68 089	
Lettonia	126	
Lituania	126	
Paesi Bassi	29 788	
Polonia	1 438	
Regno Unito	187 248	
Unione	321 053	
Norvegia	13 898	(1) (2)

TAC Non pertinente

- (1) Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56° 30' N, IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh (MAC/\*AX7H).
- (2) 33 437 t aggiuntive di contingente di accesso possono essere pescate dalla Norvegia a nord di 56° 30' N e imputate al limite di cattura (MAC/\*N6530).

**Condizioni speciali:**

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque UE e acque norvegesi della zona IVa (MAC/*04A-EN) Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio 2012 e dal 1° settembre al 31 dicembre 2012	Acque norvegesi della zona IIa (MAC/*2AN-)
Germania	8 219	837
Francia	5 479	557
Irlanda	27 396	2 790
Paesi Bassi	11 985	1 220
Regno Unito	75 342	7 672
Unione	128 421	13 076";

- h) la voce relativa allo sgombro nelle zone VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1. (MAC/8C3411)
Spagna	30 278 <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Francia	201 <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	6 258 <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	36 737	Si applica l'articolo 7 del presente regolamento.	

TAC Non pertinente

- (1) Condizioni speciali: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIa, VIIb e VIIId (MAC/\*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIa, VIIb e VIIId, non possono superare il 25% dei contingenti dello Stato membro cedente.

**Condizioni speciali:**

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	VIIIb (MAC/*08B.)
Spagna	2 543
Francia	17
Portogallo	526";



- i) la voce relativa allo sgombro nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone IIa e IVa (MAC/2A4A-N.)
Danimarca	12 608 <sup>(1)</sup>	TAC analitico	
Unione	12 608 <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 7 del presente regolamento.	
(1) Le catture effettuate nelle zone IIa (MAC/*02A.) e IVa (MAC/*4A.) devono essere comunicate separatamente.";			

- j) la voce relativa allo spratto e catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (SPR/2AC4-C)
Belgio	1 737 <sup>(4)</sup>	TAC precauzionale	
Danimarca	137 489 <sup>(4)</sup>		
Germania	1 737 <sup>(4)</sup>		
Francia	1 737 <sup>(4)</sup>		
Paesi Bassi	1 737 <sup>(4)</sup>		
Svezia	1 330 <sup>(1)(4)</sup>		
Regno Unito	5 733 <sup>(4)</sup>		
Unione	151 500		
Norvegia	10 000 <sup>(2)</sup>		
TAC	161 500 <sup>(3)</sup>		

(1) Compresi i cicerelli.

(2) Pesca autorizzata soltanto nelle acque UE della zona IV (SPR/\*04-C.).

(3) Può essere rivisto conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.

(4) Almeno il 98% degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di limanda e merlano devono essere imputate al rimanente 2% del TAC (OTH/\*2AC4C).";

- k) la voce relativa a suri/sugarelli e catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus</i> spp.	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/2A-14)
Danimarca	15 702	(1) (3)	TAC analitico
Germania	12 251	(1) (2) (3)	
Spagna	16 711	(3)	
Francia	6 306	(1) (2) (3)	
Irlanda	40 803	(1) (3)	
Paesi Bassi	49 156	(1) (2) (3)	
Portogallo	1 610	(3)	
Svezia	675	(1) (3)	
Regno Unito	14 775	(1) (2) (3)	
Unione	157 989		
TAC	157 989		

(1) Condizioni speciali: fino al 5% di questo contingente, pescato nelle acque UE delle zone IIa o IVa prima del 30 giugno 2012, può essere imputato al contingente relativo alle acque UE delle zone IVb, IVc e VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/\*4BC7D).

(2) Condizioni speciali: fino al 5% di questo contingente può essere pescato nella zona VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/\*07D.).

(3) Almeno il 95% degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da suri/sugarelli. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5% del TAC (OTH/\*2A-14).";

3. L'allegato IB è così modificato:

- a) la voce relativa al merluzzo bianco e all'eglefino nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merluzzo bianco ed eglefino <i>Gadus morhua</i> e <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (C/H/05B-F.)
Germania	0	TAC analitico	
Francia	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	0		
TAC	Non pertinente";		

- b) la voce relativa al melù nelle acque delle Isole Færøer è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	0	TAC analitico	
Germania	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	0	<sup>(1)</sup>	
(1) TAC fissato conformemente alle consultazioni fra l'Unione, le Isole Færøer, la Norvegia e l'Islanda.";			

- c) la voce relativa alla molva e alla molva azzurra nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Molva e molva azzurra <i>Molva molva</i> e <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (B/L/05B-F.)
Germania	0	TAC analitico	
Francia	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	0		
TAC	Non pertinente";		

- d) la voce relativa al gamberello boreale nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (PRA/514GRN)
Danimarca	2 550	TAC analitico	
Francia	2 550	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	8 000	(1) Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		
(1)	Di cui 2 900 t assegnate alla Norvegia.";		

- e) la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (POK/05B-F.)
Belgio	0	TAC analitico	
Germania	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente";		

- f) la voce relativa agli scorfani nelle acque islandesi della zona Va è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque islandesi della zona Va (RED/05A-IS)
Belgio	0	<sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	TAC analitico
Germania	0	<sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	0	<sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	0	<sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	
Unione	0	<sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	
TAC	Non pertinente		

(1) Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

(2) Possono essere pescati soltanto tra luglio e dicembre 2012.";

- g) la voce relativa agli scorfani nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (RED/05B-F.)
Belgio	0	TAC analitico	
Germania	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente";		

- h) la voce relativa alle altre specie nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Altre specie <sup>(1)</sup>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (OTH/05B-F.)
Germania	0	TAC analitico	
Francia	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	0		
TAC	Non pertinente		
(1)	Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.";		

- i) la voce relativa al pesce piatto nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Pesce piatto	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (FLX/05B-F.)
Germania	0	TAC analitico	
Francia	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	0		
TAC	Non pertinente".		



4. L'allegato IC è così modificato:

a) la voce relativa al merluzzo bianco nella zona NAFO 3M è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merluzzo bianco	Zona:	NAFO 3M
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/N3M.)
Estonia	103		
Germania	432		
Lettonia	103		
Lituania	103		
Polonia	352 <sup>(1)</sup>		
Spagna	1 328		
Francia	185		
Portogallo	1 821 <sup>(2)</sup>		
Regno Unito	865		
Unione	5330,5 <sup>(3)</sup>		
TAC	9 280		

(1) Da questo contingente è dedotto un quantitativo di 133 t in seguito ad un trasferimento di possibilità di pesca ad un paese terzo.

(2) A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 131,5 t in seguito a trasferimenti di possibilità di pesca con paesi terzi.

(3) Da questo contingente è dedotto un quantitativo di 1,5 t in seguito a trasferimenti di possibilità di pesca con paesi terzi.";

- b) la voce relativa alla musdea americana nella zona NAFO 3NO è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Musdea americana <i>Urophycis tenuis</i>	Zona: NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spagna	1 273	TAC analitico
Portogallo	1 667	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	2 940	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	5 000";	

- c) la voce relativa al gamberello boreale nella zona NAFO 3L è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 3L(1) (PRA/N3L.)
Estonia	134	TAC analitico	
Lettonia	134	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	134	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	134	(2)	
Spagna	105,5		
Portogallo	28,5	(3)	
Unione	670	(4)	

TAC 12 000

- (1) Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

- (2) A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 266 t in seguito ad un trasferimento di possibilità di pesca da un paese terzo.
- (3) A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 133 t in seguito ad un trasferimento di possibilità di pesca da un paese terzo.
- (4) A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 399 t in seguito a trasferimenti di possibilità di pesca da paesi terzi.";

d) la voce relativa all'ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonia	328	TAC analitico	
Germania	335	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	46	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	23		
Spagna	4 486		
Portogallo	1 875 <sup>(1)</sup>		
Unione	7 093 <sup>(2)</sup>		
TAC	12 098		

(1) A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 10 t in seguito ad un trasferimento di possibilità di pesca da un paese terzo.

(2) A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 10 t in seguito ad un trasferimento di possibilità di pesca da un paese terzo.";

e) La voce relativa allo scorfano nella zona NAFO 3LN è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Scorfano	Zona:	NAFO 3LN
	<i>Sebastes</i> spp.		(RED/N3LN.)
Estonia	297		
Germania	203		
Lettonia	297		
Lituania	297		
Portogallo	0 <sup>(1)</sup>		
Unione	1 094 <sup>(2)</sup>		
TAC	6 000		

(1) A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 454 t in seguito ad un trasferimento di possibilità di pesca da un paese terzo.

(2) A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 454 t in seguito ad un trasferimento di possibilità di pesca da un paese terzo.";

f) la voce relativa allo scorfano nella zona NAFO 3M è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Scorfano <i>Sebastes spp.</i>	Zona: NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia	1 571 <sup>(1)</sup>	TAC analitico
Germania	513 <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Spagna	233 <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Lettonia	1 571 <sup>(1)</sup>	
Lituania	1 571 <sup>(1)</sup>	
Portogallo	2 354 <sup>(1)(2)</sup>	
Unione	7 813 <sup>(1)(3)</sup>	
TAC	6 500 <sup>(1)</sup>	

(1) Questo contingente deve rispettare il TAC di 6 500 t stabilito per tale stock da tutte le parti contraenti della NAFO. Una volta esaurito il TAC, la pesca diretta di questo stock deve cessare, indipendentemente dal livello delle catture.

(2) A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 675 t in seguito ad un trasferimento di possibilità di pesca da un paese terzo.

(3) A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 675 t in seguito ad un trasferimento di possibilità di pesca da un paese terzo.";

g) la voce relativa allo scorfano nella zona NAFO 3O è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Scorfano <i>Sebastes spp.</i>	Zona: NAFO 3O (RED/N3O.)
Spagna	1 771	TAC analitico
Portogallo	5 229	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Polonia	0 <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	7 000 <sup>(2)</sup>	
TAC	20 000	

(1) A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 150 t in seguito ad un trasferimento di possibilità di pesca da un paese terzo.

(2) A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 150 t in seguito ad un trasferimento di possibilità di pesca da un paese terzo."

5. L'allegato IJ è sostituito dal seguente:

**"ALLEGATO IJ**

**ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO**

Specie:	Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	6790,5		
Paesi Bassi	7360,2		
Lituania	4725		
Polonia	8124,3		
Unione	27 000".		



6. All'allegato VI, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada e l'alalunga nella zona della Convenzione IOTC:

ALLEGATO VI

ZONA DELLA CONVENZIONE IOTC

1. Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della Convenzione IOTC

Stati membri	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	22	61 364
Francia	22	33 604
Portogallo	5	1 627
Unione	49	96 595

2. Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada e l'alalunga nella zona della Convenzione IOTC

Stati membri	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	27	11 590
Francia	41	5 382
Portogallo	15	6 925
Regno Unito	4	1 400
Unione	<b>87</b>	<b>25 297</b>

3. Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e l'alalunga nella zona della Convenzione IOTC.
4. Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della Convenzione IOTC."
-